

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI - ORDINANZA N. 02227/2017 REG.PROV.PRES. - REG. RIC. 1203/2017 - TAR CALABRIA CATANZARO

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici reclami, come disposta con ordinanza n. 02227/2017 Reg. Prov. Pres., pubblicata in data 16/10/2017, resa nel ricorso n. 01203/2017 Reg. Ric. Proposto da Davide Bruno innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Sez. I contro Anci Calabria – Anci Giovani Calabria e Anci.

Come da atti consegnati da parte del ricorrente, si rende noto quanto segue:

AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. I

NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

N. 01203/2017 Reg. Ric.

NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE:

Davide Bruno, nato a Cosenza il 18.02.1983 C.F. BRNDVD83B18D086S

NOME DELLE AMMINISTRAZIONI APPELLATE:

Associazione Regionale dei Comuni della Calabria – Anci Calabria – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro alla Via San Giorgio n. 9 – C.F. 97009310794:

ANCI Giovani Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro alla Via San Giorgio 9 – C.F. 97009310794;

ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46 – C.f. 80118510587,

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- Comunicazione prot. N. 33/17 del 6/9/2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore dell'ente per il giorno 18 settembre
- Verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18/9/2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale – conosciuto dal ricorrente il 3/10/2017 a seguito di accesso agli atti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

MOTIVI:

"... I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DI ANCI GIOVANI, ART.3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.-

1.- Preliminarmente si osserva che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in cui è in contestazione la regolarità di operazioni elettorali (cfr. ex multis, Cassazione Civile. Sez. Un. n.15691 del 27.7.2015).-

In tal senso si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 21.2.2017 (doc. 5), su fattispecie riguardante proprio l'ANCI regionale, che ha accertato la natura di ente pubblico dell'associazione in virtù dei seguenti elementi:

- partecipazione all'associazione di soli soggetti pubblici;
- struttura organizzativa che prevede quale requisito minimo per ricoprire incarichi associative la carica di Sindaco, Consigliere comunale , Assessore Comunale, Presidente o rappresentante legale di enti associati;
- esclusiva finalità di interesse pubblico che l'associazione persegue;
- finanziamento pubblico che perviene da enti pubblici;
- l'applicazione operata dall'ANCI del D.lgs. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- poteri pubblici riconosciuti all'associazione (art.1 statuto ANCI Nazionale);
- inserimento dell'Anci nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma2 della L.196/2009;
- pronunce del Consiglio di Stato nn.2326 del 2016 e 778 del 2000.-

Poiché il presente ricorso implica l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali svoltesi per l'elezione di uno degli organi della predetta associazione, non può sussistere alcun dubbio circa la giurisdizione del Giudice amministrativo.-

2.- Sulla legittimazione ad agire dell'odierno ricorrente si evidenzia che lo stesso è consigliere comunale di Cosenza, eletto quando aveva meno di 35 anni di età e pertanto aspirante candidato alla carica di coordinatore regionale di ANCI Giovani Calabria, quindi portatore di un interesse sostanziale diretto e qualificato alla legittimità del procedimento elettorale ed alla corretta fissazione della data di svolgimento delle elezioni (cfr. Cons. Stato sentenza n.4448/2017).-

3.- Nel merito, non v'è dubbio che gli atti impugnati siano illegittimi, in quanto posti in violazione del regolamento ANCI, ed in particolare dell'art.8 il quale prevede che la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei coordinatori e dei coordinamenti regionali deve essere inviata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, deve essere indirizzata ai giovani amministratori e deve contenere:

- data, ora e luogo di svolgimento dell'Assemblea Congressuale;
- ordine del giorno dei lavori;

- copia del regolamento.-

L'odierno ricorrente, si ripete, aspirante candidato alla carica di coordinatore Anci Giovani Calabria, non ha potuto partecipare alla competizione elettorale, così venendo lesi i suoi diritti, sia quale possibile candidato alla carica di coordinatore, sia quale elettore di altri candidati, in quanto, solo con posta elettronica ordinaria del 15.9.2017 ha avuto notizia della comunicazione (impugnata col presente ricorso) prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, inviata al Sindaco del Comune di Cosenza, con la quale è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre (senza specificare l'anno), e nella quale non è stato specificato l'ordine del giorno dei lavori, e tantomeno è stata allegata copia del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, per come invece previsto dall'art.8 del predetto regolamento.-

Ciò nonostante, in data 18.9.2017, quindi a distanza di soli 12 giorni dalla convocazione dell'assemblea, e di appena 3 giorni dalla comunicazione all'odierno ricorrente, si è svolta presso la sede dell'amministrazione provinciale di Cosenza, l'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria, in cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale.-

E' evidente che il risultato elettorale è viziato dall'illegittimità delle modalità di convocazione dell'assemblea congressuale, che non ha rispettato l'art.8 del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori ed in particolare:

- la convocazione non è stata indirizzata ai giovani amministratori ma solo ai sindaci;

- tra la convocazione dell'assemblea e lo svolgimento della stessa non sono trascorsi 15 giorni;

- la comunicazione non conteneva la data (non era stato indicato l'anno), l'ordine del giorno dei lavori e la copia del predetto regolamento.-

Pertanto, poiché il ricorrente è venuto a conoscenza in estremo ritardo – a lui certamente non imputabile - della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo coordinatore regionale, ed essendo stata, tale comunicazione, comunque diffusa ben oltre il termine minimo di quindici giorni previsto dal regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, che è stato fissato al fine di consentire la par condicio fra tutti i giovani amministratori, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi coinvolti (cfr. in via analogica sul rispetto dei termini al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14/11/2012, n. 2750), è evidente che le operazioni elettorali non sono state svolte correttamente, ed è quindi doveroso l'annullamento dell'impugnato verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, avendo, il ricorrente medesimo, interesse diretto a concorrere alla predetta carica.”

ELENCO DEI N. 39 CONTROINTERESSATI:

1	D'IPPOLITO	GIUSEPPE
2	ESPOSITO	SERGIO
3	CAPPARELLI	ANDREA
4	MALIZIA	FRANCESCA
5	CUTRULLA'	GIUSEPPE
6	MASTROIANNI	DAVIDE
7	MANCUSO	DOMENICO
8	LEPORE	LUCA
9	MARTINO	MARCO
10	PERRONE	ANDREA
11	MARTINO	CATERINA
12	PALAMARA	ROCCO
13	PROCOPI	GIULIA
14	CELI	FRANCESCA ARLOTTA
15	RISO	ANGELICA
16	FRANZE'	EMANUELE
17	LIZZI	RUDI NICCOLO'
18	CAIRO	GAETANO
19	SCONOSCIUTO	PASQUALE
20	BRUZZANITI	FRANCESCO
21	PUGLIESE	LAURA
22	GIULIANI	GIULIANA
23	AFFATATI	LUIGI
24	SPANO'	GIUSEPPE

25	MELE	PIETRO
26	ZANFINI	ANDREA
27	LAGAGNA	FRANCESCO
28	SERRA	ALESSANDRA
29	ZAGARESE	ALDO
30	PRINCIPE	MARIO
31	SCARPELLI	ALESSANDRO
32	TAMBURI	VINCENZO
33	RAKIELI	DANIELE
34	SPADAFORA	FRANCESCO
35	SACCO	GIUSEPPE
36	SCORZA	ACHIROPITA
37	TOMAINO	MAURIZIO
38	AGOSTINO	FRANCESCO
39	GRECO	GAETANO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

Si allega:

- Testo integrale del ricorso;
- Ordinanza del TAR Calabria N. 02227/2017 Reg. prov. Pres.;
- Elenco dei N. 39 controinteressati.